

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE

così composta

Presidente
Consigliere
Consigliere rel.

riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 1954\2019 R.G. di appello avverso la sentenza n. 3651/2019 del Tribunale di Napoli, depositata in data 04.04.2019,

T R A

, rappresentato e
difeso dall'avvocato ed
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in

APPELLANTE

E

, in persona del legale
rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Napolitano
(C.F. NPLFNC65H14F839F) ed elettivamente domiciliata presso il suo
studio sito in Napoli, al Viale di Augusto n. 162;

APPELLATA

Oggetto: contratto di assicurazione

Conclusioni: come da verbale di udienza del 21 settembre 2023, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 *ter* c.p.c..

Inoltre, va evidenziato che questo Giudice, con provvedimento del 17/10/2016, ha ordinato all'attore il deposito di copia della documentazione contabile e fiscale con riferimento ai sette giorni antecedenti la data della menzionata rapina, ma che, viceversa, l'attore non ha provveduto a dar seguito all'ordinanza di esibizione né ha fornito giustificazione alcuna in merito alla mancata ottemperanza. Nella fattispecie l'attore non ha fornito alcuna prova ulteriore dell'evento dannoso, se non la denuncia presentata all'autorità; neppure risulta l'esito delle indagini penali, né è stato fornito un qualunque riscontro alla versione dei fatti prospettata dall'attore; inoltre, nemmeno vi è prova concludente in ordine all'entità della somma che si assume essere stata delittuosamente sottratta”.

A fronte di tale ricostruzione, con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'errata valutazione delle prove testimoniali da parte del giudice di primo grado, sostenendo che le stesse, ove correttamente analizzate, sarebbero idonee a dimostrare i fatti posti a fondamento della domanda, con conseguenziale accoglimento della stessa, e ciò anche in considerazione del fatto che, secondo disposto di cui all'art. 2697 c.c., incomberebbe a suo carico unicamente l'onere di allegare l'inadempimento e la fonte dello stesso.

L'appello è infondato.

In primo luogo, con riferimento specifico alle controversie in materia di assicurazione contro i danni, il riparto dell'onere della prova si atteggia in maniera particolare e parzialmente differente rispetto alla regola generale applicabile alle azioni di inadempimento e/o responsabilità contrattuale.

In *subiecta materia*, infatti, secondo l'orientamento ormai condiviso in giurisprudenza, incombe sull'assicurato che agisce in giudizio per vedere riconosciuto il proprio diritto all'indennizzo, l'*onus* di provare che si sia verificato un evento rientrante nella copertura assicurativa e che da tale evento siano scaturiti i danni di cui si chiede il ristoro (cfr., in particolare e fra le altre, Cass. civ. ordinanza n. 30656/2017, secondo cui, *“nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in*

cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro").

Inoltre "la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati" (cfr. Cass. n. 1935/2003).

Incombe, dunque, sull'assicurato la prova che l'evento si sia verificato con modalità tali da rientrare nella copertura assicurativa e che il sinistro corrisponda a quanto effettivamente indennizzabile. L'odierno appellante avrebbe dovuto, dunque, specificamente dimostrare: a) la proprietà dei beni perduti; b) il loro valore al momento del furto e che effettivamente detti beni sono stati sottratti c) che tale evento rientrasse nei rischi oggetto della copertura assicurativa.

Come rilevato dal giudice di primo grado, il _____, al fine di dimostrare il verificarsi dell'evento coperto dalla garanzia, ovvero la rapina subita ad opera di ignoti malfattori, ha prodotto unicamente la copia della denuncia presentata presso il Commissariato P.S. di Vasto-Arenaccia, insufficiente a dimostrare l'asserita sottrazione. Invero, la denuncia alle Autorità, quale atto unilaterale reso dall'assicurato, non integra di per sé sola una prova favorevole al denunciante, ma costituisce unicamente il presupposto della copertura indennitaria, mentre il fatto oggetto di denuncia, quando contestato, soggiace alle ordinarie verifiche giudiziali circa la verosimiglianza e fondatezza, alla luce delle altre emergenze probatorie.

Ciò posto, diversamente da quanto sostenuto dall'impugnante, le prove testimoniali espletate, per la loro genericità, si sono rivelate sicuramente inidonee a fornire elementi utili al fine di comprovare i fatti posti a fondamento della domanda. In particolare, sia la teste

_____ che la teste _____ rispettivamente coniuge e sorella dell'odierno appellante, non sono state in grado di quantificare l'ammontare delle somme che il _____ si accingeva a depositare in banca, né quelle rimanenti in cassaforte, non offrendo inoltre alcun elemento utile in merito alle circostanze della presunta rapina e limitandosi a confermare le già scarse deduzioni contenute nell'atto di citazione. Pur tralasciando ogni valutazione riguardo all'attendibilità di detti testimoni, la